

## I veicoli agevolabili e le casistiche particolari

### I veicoli agevolabili

I veicoli a cui si riferiscono le agevolazioni fiscali sono quelli previsti dagli articoli 53, comma 1, lettera b) – c) – f) e 54, comma 1, lettera a) – c) – f) del Codice della Strada.

- **Autovetture** (per tutte le patologie elencate)
- **Autoveicoli per trasporto promiscuo** (per tutte le patologie elencate)
- **Autoveicoli per trasporti specifici** (per tutte le patologie elencate)
- **Motocarrozze** (esclusa la patologia che comporta cecità o sordità)
- **Motoveicoli per trasporto promiscuo** (esclusa la patologia che comporta cecità o sordità)
- **Motoveicoli per trasporti specifici** (esclusa la patologia che comporta cecità o sordità).

**Si ricorda** che non rientrano tra i veicoli agevolabili i quadricicli leggeri, cioè le cosiddette minicar che possono essere guidate senza patente, i motoveicoli a due ruote, i sidecar, gli autocarri, ecc.

Si consiglia di verificare la categoria del proprio veicolo dal certificato di conformità o dalla carta di circolazione.

### Le casistiche particolari

#### **Non è consentita la fruizione dell'agevolazione in caso di cointestazione del veicolo.**

Una Risoluzione del 2007 della Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate ha infatti specificato che l'intestazione del veicolo debba essere necessariamente effettuata in capo al disabile, se titolare di reddito proprio oppure, in alternativa, in capo al soggetto di cui il disabile sia a carico.

**Eccezione** alla regola è tuttavia prevista per i residenti nella Regione Lazio: è ammesso il caso di cointestazione del veicolo al disabile e alla persona di cui lo stesso è fiscalmente a carico.

#### **Il Tutore del disabile**

Solo il tutore che è un familiare che ha fiscalmente a carico il disabile, ha diritto ad usufruire delle agevolazioni. Il tutore che non sia un familiare che ha fiscalmente a carico il disabile, non fruisce di alcuna agevolazione e ha solo la facoltà di presentare istanza in nome e per conto del disabile, nel caso in cui questi non possa provvedervi autonomamente.

#### **L'Amministratore di sostegno del disabile**

Questa nuova figura, introdotta nel nostro ordinamento giuridico dal 2004 (L. 6/2004), può esercitare in nome e per conto del disabile solo gli atti espressamente indicati nel decreto di nomina del giudice tutelare. Quindi, se tra questi sono compresi anche gli atti di natura fiscale, l'amministratore di sostegno ha la facoltà di richiedere le esenzioni e le agevolazioni fiscali in nome e per conto del disabile.

#### **Novità interpretative introdotte dalla circolare Agenzia delle Entrate n. 21/E del 23 aprile 2010**

- Le agevolazioni fiscali vengono riconosciute anche nel caso in cui **l'indennità di accompagnamento** sia stata sostituita con altre forme di assistenza, quale il ricovero a totale carico di un ente pubblico presso una struttura sanitaria (previsto dalla L. 18/80).
- In caso di soggetto affetto da **Sindrome di Down**, per ottenere le agevolazioni fiscali è anche ammessa la presentazione del certificato del medico di base, con richiesta

corredata dalla presentazione del cariotipo – da cui risulti che la persona è affetta da Sindrome di Down, in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 della L. 104/92.

- Lo stato di **handicap psichico** grave può essere attestato anche da commissioni mediche pubbliche diverse da quella di cui all'art.4 della L. 104/92 purché emerga chiaramente la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa.
- In caso di **grave limitazione alla capacità di deambulazione**, la patologia può essere certificata anche da commissioni mediche pubbliche diverse da quella di cui all'art.4 della L. 104/92 purché venga attestata specificatamente "l'impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore" e venga riconosciuta anche la gravità della patologia.